
OGGETTO: NOMINA COMPONENTE UFFICIO STAFF ART.90 D.LGS N.267/00 ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che: *“Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”*;

-l'art. 74 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 19/09/2024, stabilisce che: *“1. In relazione a quanto disposto dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, è demandata alla Giunta la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, quali l'Ufficio di Gabinetto e la segreteria particolare; il servizio di comunicazione ed immagine, che comprende l'Ufficio stampa 2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni o con collaboratori assunti mediante contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che l'Ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato. 3. Nel caso in cui la Giunta si avvalga di dipendenti assunti a tempo determinato o di collaboratori esterni, si applicano, per la costituzione e la disciplina del rapporto, gli articoli di cui al Titolo VII del presente Regolamento, tenendo conto del carattere essenzialmente fiduciario di tale rapporto. 4. In nessun caso la costituzione di Uffici di supporto posti alle dipendenze dei soggetti di cui al comma 1, può comportare competenze gestionali.”*;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

-n. 29 del 22/05/2025, avente ad oggetto: *“Costituzione "Ufficio di staff" posto alle dirette dipendenze Sindaco, ex art. 90 del d. lgs, n. 267/2000 e art. 74 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”*;

-n. 33 del 09/06/2025 avente ad oggetto: *“Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027 aggiornamento della sottosezione 2.2 performance, 2.3 rischi corruttivi e trasparenza e della sottosezione 3.3 piano triennale fabbisogno personale” dove si prevede l'assunzione a tempo determinato e parziale per n. 18 ore di n.1 unità appartenente all'Area degli Istruttori da adibire all'Ufficio di Staff del Sindaco ex art.90 d.lgs.267/00;*

Ritenuto di dover procedere all'individuazione di un'unità da destinare a tale Ufficio di Staff al quale attribuire la cura delle seguenti attività:

- attività di supporto agli organi;
- relazioni istituzionale sovracomunali (Provincia, Regione, Governo, Organismi ed Istituzioni dell'Unione europea);
- attività di supporto nello sviluppo del sistema di relazioni esterne e di rapporti con la stampa;

- organizzazione di eventi, manifestazioni, rassegne cinematografiche e del cerimoniale;
- rapporti con la cittadinanza/utenza e servizi accessori;
- attività di comunicazione diretta ad informare la collettività sugli obiettivi, programmi, iniziative e realizzazioni dell'Amministrazione comunale;
- attività di promozione turistica e delle attività culturali organizzate dall'Assessorato;
- tenuta dell'agenda

Considerato che:

- la giurisprudenza contabile ha chiarito che "l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli Uffici c.d. di staff degli EE.LL. debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali", escludendo che "si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione" (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 241/07);
- tale orientamento è stato ribadito dalla Corte dei Conti Lombardia che, con Delibera 1118/2009/PAR, ha affermato: "in relazione alle finalità previste dall'art. 90 TUEL gli enti locali concludono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzati da alcune peculiarità conseguenti alla natura del rapporto";
- il principio secondo cui al personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali, più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile (ex multis Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A) ed espressamente indicato dal comma 3bis dell'art. 90;

Atteso che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. n.267/2000 si costituiscono in virtù di un rapporto fiduciario (*intuitu personae*) con il soggetto politico che richiede l'assunzione e che, pertanto, lo stesso si risolve automaticamente al venir meno di tale rapporto fiduciario;

Considerato che:

- la spesa relativa agli incarichi di Staff è già prevista nei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente, nonché nella programmazione del Fabbisogno dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 09/06/2025 e che tale spesa è assunta nel rispetto del tetto di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 e del limite complessivo posto per la spesa di personale di cui all'art. 1 commi 557, 557-bis, 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il relativo trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente CCNL per il Comparto Funzioni locali triennio 2019-2021;

Visto il *curriculum vitae* depositato in atti;

Visto il d.lgs. n 267/200;

Visto il d.lgs. n. 165/01;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- ✓ DI NOMINARE il Sig. **TABACCHINI GIANFILIPPO**, quale componente dell'Ufficio di Staff alle dirette dipendenze e che supporti il Sindaco e l'Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo, nell'esercizio delle proprie funzioni, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, part-time per diciotto ore settimanali, da inquadrarsi nell'Area degli Istruttori, al quale viene attribuita la cura delle

seguenti attività:

- attività di supporto agli organi;
 - relazioni istituzionale sovracomunali (Provincia, Regione, Governo, Organismi ed Istituzioni dell'Unione europea);
 - attività di supporto nello sviluppo del sistema di relazioni esterne e di rapporti con la stampa;
 - organizzazione di eventi, manifestazioni, rassegne cinematografiche e del cerimoniale;
 - rapporti con la cittadinanza/utenza e servizi accessori;
 - attività di comunicazione diretta ad informare la collettività sugli obiettivi, programmi, iniziative e realizzazioni dell'Amministrazione comunale;
 - attività di promozione turistica e delle attività culturali organizzate dall'Assessorato;
 - tenuta dell'agenda;
- ✓ DI DARE ATTO che l'incaricato possiede le caratteristiche professionali e attitudinali, necessarie per lo svolgimento e la cura delle attività sopra indicate;
 - ✓ DI DARE ATTO altresì che l'incaricato dovrà osservare le direttive del Sindaco per la realizzazione delle attività e per l'esecuzione degli obiettivi fissati dallo stesso;
 - ✓ DI STABILIRE che l'incarico decorra dalla data di assunzione e sino alla scadenza del mandato elettorale e potrà essere revocato anticipatamente in qualsiasi momento, qualora venga meno l'elemento fiduciario, posto alla base del rapporto;
 - ✓ DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 1° Personale tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente atto, ivi compresi la sottoscrizione del Contratto di lavoro e la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa per le assunzioni e dell'assenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, dando atto che, in casa di mancanza dei primi o di sussistenza delle seconde, si provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Vasanello, 13 GIU. 2025

Il Sindaco
f.to Iginio Vestri



